

Roma, 5 febbraio 2018

Circolare n. 31/2018

Oggetto: Notizie in breve.

Previdenza - Contribuzione per collaborazioni e partite IVA – Dall'1 gennaio di quest'anno la misura della contribuzione INPS per i collaboratori non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie oltrepassa quella in vigore per i lavoratori dipendenti assestandosi al 33,72% (in precedenza 32,72%) per i collaboratori per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva per la disoccupazione (cosiddetta *DIS-COLL*) e al 34,23% per i collaboratori per i quali è prevista tale contribuzione. La contribuzione per i soggetti già provvisti di altra tutela pensionistica è invece confermata al 24%. Resta ferma la ripartizione dell'onere contributivo in capo al committente e al collaboratore rispettivamente nella misura di 2/3 e 1/3. Per quanto riguarda infine i lavoratori autonomi titolari di partita IVA sono confermate per quest'anno le aliquote del 25,72% per quelli non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie e del 24% per quelli provvisti di altra tutela pensionistica – Circolare INPS n. 18 del 31.1.2018.

Previdenza – Massimale dei trattamenti di cassa integrazione, NASPI e DIS-COLL – L'INPS ha rivalutato per il 2018 gli importi massimi mensili del trattamento di cassa integrazione che diventa pari a euro 1.180,76 (in precedenza 1.167,91 euro), nonché del trattamento della *NASPI* (indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti) e della *DIS-COLL* (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) che diventano entrambi pari a 1.314,30 euro (in precedenza 1.300 euro) – Circolare INPS n. 19 del 31.1.2018

Lavoro – Collocamento disabili – Il Ministero del Lavoro ha posticipato al **28 febbraio p.v.** la presentazione in via telematica del *prospetto informativo* dei lavoratori disabili da parte dei datori di lavoro con oltre 15 dipendenti (in quanto soggetti alla disciplina sul collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 68/1999). Come è noto, il prospetto deve essere presentato solamente da quei datori di lavoro per i quali, rispetto all'anno precedente, si siano verificati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da incidere sul computo della quota obbligatoria di disabili da assumere.

Cariche e nomine – Piero Lazzeri è stato confermato alla Presidenza di SANILOG (*Fondo di assistenza sanitaria per quadri, impiegati e operai*). Maurizio Diamante è stato eletto Vice Presidente.

Paolo De Marcellis è stato nominato Direttore Generale del FASC (*Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri*).

Fabio Marrocco
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n. [45/2017](#), [28/2017](#) e [25/2017](#)
Allegati due
M/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

Circolare n. 18

OGGETTO: Gestione separata - articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Aliquote contributive reddito per l'anno 2018.

SOMMARIO: Con la presente circolare l'Istituto comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.

Indice

1. Aliquote contributive e di computo
 - 1.1 Collaboratori e figure assimilate
 - 1.2 Professionisti
 - 1.3 Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie
 - 1.4 Tabelle
2. Ripartizione dell'onere contributivo
 - 2.1 Aziende committenti
 - 2.2 Liberi professionisti
3. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2018
4. Massimale e Minimale

1. Aliquote contributive e di computo

1.1 Collaboratori e figure assimilate

L'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (**nota 1**) ha disposto che per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95, l'aliquota contributiva e di computo è elevata per l'anno 2018 al 33 per cento.

La legge 22 maggio 2017, n. 81 - recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato" - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2017, n. 135 - ha previsto che, a decorrere dal 1 luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 per cento (circolare n. 122/2017 - **nota 2**).

Tale aliquota si aggiunge a quelle attualmente in vigore pari a:

- 0,50 per cento, stabilita dall'articolo 59, comma 16, della Legge n. 449/1997 (utile per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall'art. 1, comma 788, della legge finanziaria 2007, n. 296/2006);
- 0,22 per cento, disposta dall'articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della citata legge finanziaria 2007, n. 296/2006.

1.2 Professionisti

L'articolo 1, comma 165, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (**nota 3**), ha disposto che a decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva (di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni), è stabilita in misura pari al 25 per cento.

Non è stato modificato quanto previsto in merito all'ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, istituita dall'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale) e dall'articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della finanziaria 2007 - legge 27 dicembre 2006, n. 296 (messaggio n. 27090/2007).

1.3 Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie

Per i soggetti di cui ai punti precedenti, già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), al comma 491 ha modificato quanto già stabilito in base al combinato disposto dell'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dell'articolo 46-bis, comma 1, lett. g), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, l'aliquota per il 2018, è confermata al 24 per cento per entrambe le categorie (Collaboratori e figure assimilate e Liberi professionisti).

1.4 Tabelle

Tutto quanto sopra premesso, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l'anno 2018 sono complessivamente fissate come segue:

Collaboratori e figure assimilate

| | Aliquote |
|--|--|
| Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 34,23% (33,00 + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive) |
| Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 33,72% (33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive) |
| Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |

| Liberi professionisti | Aliquote |
|--|---|
| Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
| Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |

In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata, si rinvia alla circolare n. 7/2007.

2. Ripartizione dell'onere contributivo

2.1 Aziende committenti

Come è noto, la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

Si ricorda che l'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corrispondenza del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche - quali ad esempio le amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria - si ricorda quanto illustrato nella circolare n. 23 del 8 febbraio 2013 e nel messaggio n. 8460/2013.

2.2 Liberi professionisti

Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, si ricorda che l'onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2017, primo e secondo acconto 2018).

3. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2018

L'articolo 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori - di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati a redditi da lavoro dipendente - è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2017 (24 per cento per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 32,72 per cento per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l'aliquota aggiuntiva per la DIS-COLL oppure, dal 1 luglio 2017, 33,23 per cento per i soggetti obbligati anche ad aliquota DIS-COLL).

Per le modalità e termini di versamento dei contributi dovuti in relazione ai compensi erogati entro il 12 gennaio 2018 si rinvia a quanto già precisato nella circolare n. 10/2002.

4. Massimale e Minimale

Massimale

Per l'anno 2018 il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 335/95, è pari a € 101.427,00.

Pertanto, le aliquote per il 2018 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del citato massimale.

Minimale – Accredito contributivo

Per l'anno 2018 il minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a € 15.710,00.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24 per cento avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 3.770,40, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari a:

- € 4.040,61 (di cui € 3.927,50 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti per i quali si applica l'aliquota del 25,72 per cento;

- € 5.297,412 (di cui € 5.184,30 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate per i quali si applica l'aliquota al 33,72 per cento;

- € 5.377,533 (di cui € 5.184,30 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate per i quali si applica l'aliquota al 34,23 per cento.

| Reddito minimo annuo | Aliquota | Contributo minimo annuo |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| € 15.710,00 | 24% | € 3.770,40 |
| € 15.710,00 | 25,72 % | € 4.040,612 (IVS 3.927,50) |
| € 15.710,00 | 33,72 % | € 5.297,412 (IVS 5.184,30) |
| € 15.710,00 | 34,23 % | € 5.377,533 (IVS 5.184,30) |

Normativa di riferimento

Nota 1

Art. 2, comma 57, Legge 92/2012

"All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018»"

Nota 2

Art. 7 Legge 22 maggio 2017, n. 81 – Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL

"All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «15-bis. A decorrere dal 1° luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento".

Nota 3

Art. 1, comma 165, Legge 11 dicembre 2016, n. 232

"A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita in misura pari al 25 per cento".

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

INPS

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 31/01/2018

Destinatari omissi

Circolare n. 19

OGGETTO: Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del credito cooperativo, dell'indennità di disoccupazione NASpI, dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell'indennità di disoccupazione agricola e dell'assegno per le attività socialmente utili relativi all'anno 2018.

SOMMARIO: Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2018, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell'indennità di disoccupazione NASpI, dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell'indennità di disoccupazione agricola nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili.

Indice

1. Premessa
2. Trattamenti di integrazione salariale
3. Fondo credito
 - a) Assegno ordinario
 - b) Assegno emergenziale
4. Fondo credito cooperativo
 - a) Assegno emergenziale
5. Indennità di disoccupazione NASpI
6. Indennità di disoccupazione DIS-COLL
7. Indennità di disoccupazione agricola
8. Assegno per attività socialmente utili

1. Premessa

L'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3, comma 5, del decreto citato (c.d. "tetti" dei trattamenti di integrazione salariale), nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l'applicazione del massimale più alto, siano aumentati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Con la presente circolare vengono indicate le misure, in vigore dal 1° gennaio 2018, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell'indennità di disoccupazione NASpI, dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell'indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili.

2. Trattamenti di integrazione salariale

Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui al citato articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 148/15, in vigore dal 1° gennaio 2018 e la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento.

| Trattamenti di integrazione salariale | | | |
|--|-------|----------------------|----------------------|
| Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
| Inferiore o uguale a 2.125,36 | Basso | 982,40 | 925,03 |
| Superiore a 2.125,36 | Alto | 1.180,76 | 1.111,80 |

Si sottolinea inoltre che, in base al combinato disposto dell'articolo 3 e del comma 1, lett. i) e m), dell'articolo 46 (abrogazione art. 1 L. 863/84 e art. 13 L. 223/91), per le integrazioni salariali relative a contratti di solidarietà, il trattamento ammonterà all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, quindi, si applicheranno anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla nuova disciplina del D.Lgs. n. 148/2015.

Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per **intemperie stagionali**.

| Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali) | | | |
|--|-------|----------------------|----------------------|
| Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
| Inferiore o uguale a 2.125,36 | Basso | 1.178,88 | 1.110,03 |
| Superiore a 2.125,36 | Alto | 1.416,91 | 1.334,16 |

La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 148/15, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall'art. 18, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

3. Fondo credito

a) Assegno ordinario

Si riportano i massimali mensili previsti dall'articolo 10, comma 2, del D.I. n. 83486/2014, per l'assegno ordinario, aggiornati per l'anno 2018, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l'applicazione degli stessi.

| Massimali assegno ordinario | |
|---|------------------|
| Retribuzione mensile lorda (euro) | Massimale (euro) |
| Inferiore a 2.149,72 | 1.167,55 |
| Compresa tra 2.149,72 – 3.398,18 | 1.345,75 |
| Superiore a 3.398,18 | 1.700,12 |

b) Assegno emergenziale

Si riportano i massimali mensili previsti dall'articolo 12, comma 3, del D.I. n. 83486/2014, per l'assegno emergenziale, aggiornati per l'anno 2018, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l'applicazione degli stessi.

L'importo indicato in prima fascia, calcolato sull'80 per cento della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento. Stante il disposto normativo di cui all'articolo 12, comma 3, lett. a), del citato D.I., tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell'eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all'80 per cento della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall'azienda nel flusso Uniemens.

| Massimali assegno emergenziale | | |
|---|--|--|
| Retribuzione tabellare annua lorda (euro) | Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) | Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
| Inferiore a 41.168,37 | 2.404,74 | 2.2264,30 |
| Compresa tra 41.168,37 – 54.168,10 | 2.708,92 | |
| Superiore a 54.168,10 | 3.791,46 | |

4. Fondo credito cooperativo

a) Assegno emergenziale

Si riportano i massimali mensili previsti all'articolo 12, comma 3, del D.I. n. 82761/2014, per l'assegno emergenziale, aggiornati per l'anno 2018, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l'applicazione degli stessi.

L'importo indicato in prima fascia, calcolato sull'80 per cento della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento. Tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell'eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all'80 per cento della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall'azienda nel flusso Uniemens.

| Massimali assegno emergenziale Fondo del credito cooperativo | | |
|---|--|--|
| Retribuzione tabellare annua lorda (euro) | Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) | Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
| Inferiore a 38.918,28 | 2.306,41 | 2.171,72 |
| Quota compresa tra 38.918,28 – 54.280,76 | 3.102,19 | |
| Quota superiore a 54.280,76 | 3.608,13 | |

5. Indennità di disoccupazione NASpI

*Non essendo intervenute modifiche normative, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12/05/2015, ad euro **1.208,15** per il 2018.*

*Analogamente, l'importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41 del 1986, non può in ogni caso superare, per il 2018, euro **1.314,30**.*

6. Indennità di disoccupazione DIS-COLL

*Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27/04/2015, ad euro **1.208,15** per il 2018.*

*L'importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2018, euro **1.314,30**.*

7. Indennità di disoccupazione agricola

Per quanto riguarda l'indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell'anno 2018 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2017, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.

Pertanto tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 36 del 21 febbraio 2017 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire ad euro 1.167,91 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e ad euro 971,71 (quanto al massimale più basso).

8. Assegno per attività socialmente utili

L'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2018, ad euro 586,82. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/86.

*Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele*